

P.U. n. 28/2022

IL TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Lucia Bruni | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso, depositato in data 2.11.2022 da

in persona

dell'amministratore unico _____, appresentata e difesa dall'avv. _____,

con il quale la predetta società ha proposto una domanda *ex art. 44*, comma 1, CCI;

preso atto che è stata prodotta la determina assunta dall'amministratore della società in

data 30.9.2022 conformemente a quanto previsto dall'art. 120-*bis*, comma 1, CCI,

nonché che sono stati prodotti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 39, comma 3, CCI,

e precisamente:

1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 8);

2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, comprendente anche gli indirizzi pec di ciascuno di loro (doc. 11);

considerato che dalla documentazione sopra richiamata emerge la sussistenza del

presupposto soggettivo di fallibilità (superamento delle soglie dimensionali *ex art. 2*,

comma 1, lett. d), CCI) e di quello oggettivo (stato di crisi o di insolvenza) richiesti per

l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché la

competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda trovandosi la sede principale

della ricorrente nel Comune di Arezzo;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare

in concreto, tenuto conto del disposto dell'art. 44, comma 1, CCI, in giorni sessanta, che

decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass. 29740/2018);

rilevato che la ricorrente ha domandato la concessione di un provvedimento di inibitoria dalla proposizione di azioni cautelari da parte di singoli creditori, nonché la concessione di un provvedimento di esenzione dagli obblighi a carico dell'amministratore della società contemplati dagli artt. 2446 e ss. c.c.;

letti gli artt. 54 e 55 CCI;

considerato che la misura protettiva dell'inibitoria dalla proposizione e prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive risulta automatica e decorre dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, mentre va rimesso al giudice relatore il compito di confermare e revocare la misura;

ritenuto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non può trovare applicazione l'istituto previsto dall'art. 89 CCI;

rilevato, infatti, che l'esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. è stata collocata nel capo dedicato al concordato preventivo c.d. pieno, sicché, quando l'art. 89 parla di «domanda», allude a quella accompagnata da proposta e piano ai sensi degli artt. 84 e seguenti (come del resto si desume ancor più chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 89, che richiama espressamente il termine «proposta»);

osservato che l'art. 89 viene richiamato dall'art. 64-*bis*, comma 9, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (anch'esso, quindi, "pieno"), così come l'art. 64 prevede un'identica disciplina per il caso di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (anch'essa "piena") e analogamente dispone l'art. 20 per il caso di domanda di nomina dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, mentre nulla di simile è previsto negli artt. 44 e seguenti, ossia quando l'imprenditore decide di riservarsi il deposito della documentazione;

ritenuto, inoltre, che una simile esenzione non possa neppure essere ricondotta nel novero delle c.d. misure protettive atipiche previste dall'art. 54, comma 1, CCI; ed infatti non può che prendersi atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di tipizzare l'esenzione dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all'immediata apertura di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in tal caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla disciplina comune) e nell'ambito della composizione negoziata (procedimento elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento);

rilevato che la ricorrente (nel corpo dell'atto) ha altresì chiesto che il Tribunale fissi la soglia minima sotto la quale i pagamenti di crediti successivamente maturati possono considerarsi generalmente di ordinaria amministrazione, proponendo la soglia dei 10.000 euro;

ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento, anche in relazione alla soglia proposta, dovendo però essere rimessa al commissario giudiziale una valutazione circa la ragionevolezza di tale soglia alla luce della gestione in concreto nella pendenza del termine;

considerato che, secondo quanto disposto dal medesimo art. 44, deve essere nominato fin da questa fase un commissario giudiziale, devono essere disposti degli obblighi informativi e deve essere ordinato il versamento di una somma a titolo di fondo spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 44 e 45 CCI;

1. assegna alla società ricorrente **termine di sessanta giorni** per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

2. nomina giudice relatore il **DOCT. FEDERICO PANI**;

3. nomina nella qualità di commissario giudiziale il **DOCT.** che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

4. dispone che la ricorrente, entro trenta giorni decorrenti dal deposito della domanda, depositi in cancelleria e trametta al commissario giudiziale una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a

pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), corredata da una relazione dettagliata che dia conto dello stato di avanzamento della predisposizione della proposta definitiva (la quale andrà tramessa anche al commissario giudiziale onde consentire le attività di controllo di cui al punto 2);

5. dispone che la ricorrente, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 10.000,00 per le spese della procedura fino alla scadenza del termine;

6. rammenta alla parte ricorrente che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

7. fissa in € 10.000,00 la soglia massima dei pagamenti da considerarsi di ordinaria amministrazione, riservandosi di rivederla in caso di segnalazione da parte del commissario giudiziale;

8. rimette al giudice relatore il compito di confermare o revocare l'inibitoria dalla proposizione e prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori;

9. rigetta la richiesta di applicazione dell'art. 89 CCI;

10. manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al debitore e al commissario nominato.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2022.

Il Presidente est.

dott. Federico Pani